

**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**

**ISTANZA DI PUBBLICAZIONE**  
**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il sottoscritto Avv. Guglielmo Conca difensore costituito nell'interesse della Prof.ssa **Marina PETRUCCI** nata a Napoli il 10/04/1960, residente in Massa di Somma (NA), alla P.zza dell'Autonomia 10 (C.F. PTR MRN 60D503 F839J), titolare del **ricorso R.G. n. 1055/2015** pendente dinanzi la IV Sezione del T.A.R. Campania - Napoli

**PREMESSO**

- che con ricorso ritualmente notificato, depositato innanzi il T.A.R. campania-Napoli in data 03/03/2015 ed ivi calendato con il R.G. n. 1055/2015 – Sez. IV<sup>^</sup>, la Prof.ssa Marina Petrucci agiva **per l'annullamento e/o l'integrale riforma previa sospensione: a)** del decreto Prot. n. AOODRCA.9248 del 18/12/2014 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - quale articolazione periferica del M.I.U.R. - con il quale, all'esito del definitivo espletamento del concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, bandito con D.D.G. 13 luglio 2011, a firma del Direttore Generale per il personale scolastico, veniva approvata la graduatoria generale di merito formata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione nella parte in cui alla Prof.ssa Petrucci, proprio in relazione allo scrutinio dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, non le risultano attribuiti a termini di bando **ulteriori punti 2,20; b)** della graduatoria generale di merito relativa alle risultanze del concorso

per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, come approvata dal Decreto impugnato sub *a)* e di questo costituente parte integrante nella parte in cui alla ricorrente, classificatasi al posto n. 139 con punti complessivi di 75,50 non le vengono attribuiti, in sede di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi **ulteriori punti 2,20 punti** che, se riconosciuti, le avrebbero consentito una migliore allocazione nella stessa (posizione n. 70 con punti complessivi 77,70 in luogo dell'attuale n. 139 con punti 75,50); ***c)*** di ogni altro provvedimento preordinato, consequenziale e/o connesso con quelli che precedono, in ogni caso lesivo degli interessi della ricorrente tra cui, in particolare e per quanto di ragione, i verbali numeri e data sconosciuti con i quali la Commissione di concorso ovvero la sua articolazione interna ha provveduto, in sede di valutazione sia dei titoli culturali che dei titoli di servizio e di quelli professionali della ricorrente, ad un'erronea e deteriore attribuzione dei relativi punteggi finali di merito. Agiva, altresì, **per l'accertamento e declaratoria dell'interesse della ricorrente** a vedersi attribuiti, previa rettifica del punteggio come assegnatole nella graduatoria generale finale di merito, pubblicata in data 18/12/2014, ulteriori 2,20 punti, all'esito di una novellata valutazione dei propri titoli culturali, professionali e di servizio come posseduti, dichiarati e trasmessi al fine di poter sopravanzare dalla posizione n. 139, attualmente ricoperta, alla posizione n. 70;

- che alla camera di consiglio del 25/03/2015, si chiedeva ed otteneva la cancellazione dal ruolo delle sospensive della domanda incidentale di sospensione proposta contestualmente al ricorso in ragione della necessità di procedere ad una sollecita definizione nel merito della querelle in vista dell'assegnazione degli incarichi di dirigente scolastico ai vincitori del relativo concorso in vista dell'anno scolastico 2015/2016;

- che nel frattempo, avverso la nuova graduatoria rettificata all'esito dello scrutinio dei ricorsi amministrativi presentati in uno con la

nota di rigetto dell'Amministrazione scolastica di quello presentato dall'odierna richiedente, sono stati introitati motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati. In tale ambito è stato richiesto, in particolare, **l'annullamento e/o l'integrale riforma: a)** della nota prot. AOODRCA.2366 del 05/03/2015 a firma del Dirigente Annabella Attanasio dell'Ufficio V – Dirigenti Scolastici presso la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, allegata alla nota di deposito versata nella fascicolazione di causa in data 19/03/2015 con la quale l'Avvocatura dello Stato si costituiva in giudizio nell'interesse dell'Amministrazione scolastica nella parte in cui, in relazione a taluni titoli posseduti dalla Prof.ssa Petrucci, vengono esplicitate le ragioni della mancata attribuzione dei punteggi come reclamati dall'odierna deducente nel ricorso introduttivo; **b)** del verbale n. 7 del 21/10/2014 del quale si fa per la prima volta cenno nella nota impugnata sub 1) con il quale la Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di n. 224 Dirigenti Scolastici nella Regione Campania impone (a ciascun candidato a procedura concorsuale conclusa e senza che alcun avvertenza *in parte qua* venisse indicata in sede di *lex specialis* ai fini del suo tempestivo e consequenziale assolvimento) di rendere – in relazione ai Master di Primo o Secondo livello posseduti ed **ai fini della loro valutabilità** - la seguente dichiarazione aggiuntiva: <<Master in Scienze dell'Educazione su argomento del master>>; **c)** del decreto Prot. n. AOODRCA.3355 del 01/04/2015 con il quale il Direttore Generale dell' U.S.R. Campania procedeva alla rettifica della graduatoria generale di merito del concorso indetto con DDG del personale scolastico del 13/07/2014, approvata con DDG prot. AOODRCA 9248 del 18/12/2014, all'esito dello scrutinio dei ricorsi amministrativi presentati per l'erronea attribuzione dei punteggi relativi ai titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla primigenia graduatoria nella parte in cui alla ricorrente, classificatasi al posto n. 139 (138 all'esito della rettifica) con punti complessivi di 75,50 non le vengono attribuiti, in sede di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, **ulteriori punti 2,20 punti** che, se riconosciuti, le avrebbero consentito un migliore posizionamento nella stessa (posto n. 70 con punti complessivi 77,70); **d)** della graduatoria generale di merito del

concorso per il reclutamento di n. 224 Dirigenti scolastici come rettificata e pubblicata in data 01/04/2014 in allegato al decreto impugnato sub c) nella parte in cui alla ricorrente, classificatasi al posto n. 139 (138 all'esito della rettifica) con punti complessivi di 75,50, non le vengono attribuiti, in sede di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, **ulteriori punti 2,20 punti** che, se riconosciuti, le avrebbero consentito un migliore posizionamento nella stessa (posizione n. 70 con punti complessivi 77,70); **e)** del provvedimento ignoti numero e data con il quale, a cura della Commissione giudicatrice, è stato reietto il ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente in data 23/12/2014 a cagione dell'omessa valutazione di taluni suoi titoli culturali, professionali e di servizio; **f)** di ogni altro preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono in ogni caso lesivo degli interessi della ricorrente;

- che in prosieguo veniva fissata per il 23 settembre 2015 l'udienza pubblica per la definizione nel merito del giudizio;

- che all'esito della detta udienza, con ordinanza collegiale n. 4722/2015 del 08/10/2015 il Collegio adito ha disposto la integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione dell' avviso di notifica per pubblici proclami con allegato testo del ricorso nonché elenco dei nominativi dei soggetti controinteressati sul sito istituzionale del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, ponendo a carico della ricorrente l'importo di Euro 30,00 per l'attività di pubblicazione.

Tanto premesso, l'istante *ut supra* avanza formale

### **ISTANZA**

di pubblicazione dell' allegato avviso unitamente agli atti riportati in appendice sul sito istituzionale del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca.

19 ottobre 2015

**Avv. Guglielmo Conca**